

Numero
6209

fr

0

Bellinzona
13 dicembre 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni
sociali
Ambito AI
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
sekretariat.iv@bsv.admin.ch

Modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile) Procedura di consultazione

Egregio Consigliere federale Alain Berset,
Gentili Signore,
Egregi Signori,

Ringraziamo il Consiglio federale per l'invito a partecipare alla procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Intervento precoce intensivo in caso di autismo infantile) e rispondiamo entro il termine proposto.

Il 22 settembre 2023 avete invitato i Cantoni, le associazioni, i partiti e i gruppi interessati a prendere posizione, e il Consiglio di Stato del Canton Ticino è lieto di poter esprimere il suo parere.

1. Osservazioni generali

Nel 2019 ha preso avvio a livello nazionale un progetto pilota volto al finanziamento da parte dell'Assicurazione invalidità delle spese dell'intervento precoce intensivo (IPI) per i bambini affetti da autismo infantile (si stimano 270 casi all'anno in Svizzera) che sono in età prescolastica. Questo progetto è stato prorogato nel 2023 con scadenza al 31 dicembre 2026 e necessita ora di una base legale da inserire nella LAI per garantirne la continuazione. Cinque strutture a livello svizzero, tra le quali figura il Gruppo Arcobaleno dell'OTAF di Sorengo, hanno partecipato alla fase pilota, finanziata dall'Assicurazione invalidità (AI) tramite il versamento di un importo forfetario di fr. 45'000.00 per bambino. L'esperienza positiva di depistaggio e cura precoce dei disturbi dello spettro autistico con un approccio interdisciplinare ci porta a concludere favorevolmente sul principio di consolidare e riconoscere tale intervento annoverandolo tra i provvedimenti sanitari

riconosciuti dall'AI. Per questo motivo risulta necessaria la modifica di legge messa in consultazione. Tuttavia ci preme esprimere alcune perplessità sul finanziamento.

2. Osservazioni sull'art. 13a LAI (nuovo)

Condividiamo la necessità di una presa a carico dei provvedimenti sanitari previsti all'art. 13 LAI nel quadro di un intervento precoce intensivo per i bambini affetti da autismo infantile.

L'età minima per accedere a questo tipo di cure è due anni e la terapia ha una durata di 2 anni. Pertanto, per numerosi casi, l'intervento terminerà quando il bambino avrà poco più di quattro anni. Riteniamo che sia auspicabile garantire una continuità della presa a carico, accompagnando il bambino, tramite un intervento sì meno intensivo ma con lo stesso approccio interdisciplinare, fino all'età scolastica, momento in cui, almeno nel Canton Ticino, vi sarà un accoglimento nelle scuole tramite le classi inclusive. Questo permetterà di facilitare il passaggio del giovane in un percorso formativo e, inoltre, di mantenere l'efficacia dell'IPI negli anni.

Dai dati contenuti nel Messaggio si stima che all'anno siano, a livello svizzero, 270 bambini circa (lo 0.3% delle nascite) che nascono con questa patologia. Per scrupolo facciamo notare che dal nostro osservatorio i casi potrebbero essere più numerosi.

Visto che la terapia dura generalmente due anni e, all'anno il costo per bambino sia di fr. 107'000.00, si valuta che l'onere complessivo per AI e Cantoni sia di fr. 60 mio.

Orbene, se da una parte possiamo aderire al metodo proposto di cofinanziamento tra Confederazione e Cantoni, con un calcolo di un importo forfetario poiché risulta impossibile scindere il valore dei provvedimenti sanitari (competenza dell'AI) da quello dei provvedimenti pedagogici (di competenza cantonale), dall'altra ci appare azzardato attribuire una parte dei costi inferiore ai provvedimenti sanitari AI, ossia il 25%. Per contro riteniamo adeguata una ripartizione del 50% con la conseguenza che il costo sopportato da entrambi sarebbe di fr. 30 mio all'anno per ciascuno.

Considerato che i Cantoni saranno chiamati a siglare una convenzione con la Confederazione che preveda il rimborso alle strutture degli interventi, riteniamo che non sia opportuno ancorare nella legge il tetto massimo di copertura da parte dell'AI. Sarà piuttosto oggetto dell'accordo comune che determinerà questo aspetto.

3. Osservazione sugli altri singoli articoli

Art. 51^{ter} cpv. 3 Spese di viaggio

Secondo il nuovo capoverso, si tratta di escludere il rimborso delle spese di viaggio agli assicurati che beneficiano dell'IPI conformemente al nuovo art. 13a LAI.

Per molte famiglie le spese sostenute possono essere onerose. Non concordiamo, quindi, con l'esclusione a priori del rimborso. Riteniamo, invece, che quanto previsto nella lettera circolare AI n. 381, ossia che i genitori possono fatturare le spese di viaggio se la struttura in cui si applica l'intervento non mette a disposizione un servizio di trasporto, sia più equo. Sosteniamo pertanto il mantenimento di tale possibilità.

Art. 67 cpv. 1^{ter} Rimborso spese

La nuova disposizione prevede la possibilità che il Fondo AI rimborsi la Confederazione per le spese sostenute dall'Ufficio federale di statistica per la raccolta dei dati ai fini statistici. Non abbiamo osservazioni.


Art. 68^{novies} Raccolta e trasmissione di dati in relazione all'intervento precoce intensivo

Questo articolo riguarda la raccolta dei dati relativi agli assicurati per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi, fissa pertanto quali dati siano necessari e quali siano le modalità di trasmissione. Le strutture sono chiamate ad inviare le informazioni all'organo cantonale e all'Ufficio AI competente. A sua volta l'organo cantonale le notificherà all'Ufficio federale di statistica e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In questo senso, quindi, il Cantone è chiamato, visto che, tra l'altro, è cofinanziatore, a collaborare affinché gli organi federali possano eseguire la valutazione, il controllo e la vigilanza sull'efficacia dei provvedimenti.

Anche per questo nuovo articolo non abbiamo osservazioni particolari.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch, di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dr-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (sergio.montorfani@ias.ti.ch; monica.maestri@ti.oai.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazionierne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet